

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO***Sezione prima civile***Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa**

Nel procedimento portante il n. . /2023 V.G. promosso da:

(CF), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli Avv.ti , come da procura in atti;

in cui è costituita

(C.F.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. , come da procura in atti

intervenuta quale successore a titolo particolare di

(C.F.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata per procura dalla , con il patrocinio dagli Avv.ti e , come da procura in atti

Il giudice designato,

vista l'istanza di proroga del termine di durata delle misure protettive depositata in data 15/01/2024 dalla società . nell'ambito delle trattative prodromiche alla conclusione degli accordi di ristrutturazione;

preso atto che, con ordinanza del 17/10/2023, è stata accordata la tutela protettiva consistente nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice per la durata di mesi e, dunque, con scadenza in data 17/01/2024;



considerato che l'istanza di proroga è tempestiva perché depositata anteriormente alla scadenza del predetto termine;

considerato che la durata totale delle misure non eccede il termine massimo stabilito dall'art. 8 CCII;

rilevato che:

a sostegno della chiesta proroga, la ricorrente ha dedotto che le trattative con i creditori sono tuttora in corso e che sono stati compiuti progressi consistenti nella presentazione di proposta migliorativa alla curatela del Fallimento

nonché nella fissazione di incontri con altri creditori ();
e);

ai sensi dell'art. 55 co. 4 CCII, il giudice, su istanza del debitore o di un creditore, proroga il termine di durata delle misure protettive, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 8 CCII, sentito il parere del commissario giudiziale se nominato e verificati il compimento di "*significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione*" e l'assenza di un ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti controinteressate;

al fine di consentire ai creditori la formulazione di eventuali osservazioni è stata disposta la comunicazione della richiesta di proroga ai destinatari delle misure protettive, con assegnazione di un termine di cinque giorni per la formulazione di osservazioni;

nel termine indicato è pervenuta la contestazione della società ,
cessionaria dei crediti già facenti capo alla , la quale ha negato
l'esistenza di progressi nelle trattative, non avendo la ad oggi
presentato un'offerta economica valutabile ed avendo avuto esito negativo
l'incontro tenuto in data 26/01/2024, nel quale è stata chiarita la necessità che il
debitore presenti una proposta idonea, tale da considerare la prelazione
ipotecaria vantata in relazione a talune linee di credito;

ritenuto che:

il presupposto normativo che giustifica la concessione della proroga delle
misure protettive è duplice: a) l'esistenza di significativi progressi nelle
trattative sul piano di ristrutturazione; b) l'assenza di ingiusto pregiudizio ai
diritti e agli interessi delle parti interessate;



il coinvolgimento dei creditori, mediante comunicazione dell'istanza di proroga, rappresenta uno strumento essenziale per acquisire elementi informativi utili a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la proroga;

nella fattispecie in esame un unico creditore ha proposto osservazioni, non negando in senso assoluto la propria disponibilità a trattare, ma assumendo che ad oggi nessuna concreta proposta è pervenuta e dunque non sono stati compiuti quei progressi che la legge richiede ai fini della proroga del termine;

al riguardo occorre preliminarmente osservare che l'esistenza di progressi "significativi" deve necessariamente riguardare il piano di ristrutturazione nel suo complesso e non già la posizione del singolo creditore, essendo la tutela protettiva finalizzata a tutelare *in primis* l'impresa che abbia seriamente intrapreso un percorso di ristrutturazione al fine di consentire alla stessa di *"poter continuare a operare o almeno mantenere il valore della sua massa fallimentare durante le trattative"* (considerando 32 della direttiva *Insolvency*); nella fattispecie in esame, avendo il piano una natura prettamente liquidatoria, la _____ intende realizzare nel miglior modo l'attivo immobiliare, stimato in circa venti milioni di euro, onde liberare risorse necessarie alla ristrutturazione complessiva della massa passiva, sul presupposto che tale finalità possa e debba essere perseguita attraverso trattative stragiudiziali, anziché attraverso la prosecuzione dell'esecuzione singolare da alcuni creditori intrapresa;

il creditore opponente è nella specie in una posizione senza dubbio di forza in quanto procedente nell'esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su cespiti immobiliari siti in _____, di cui il debitore assume la totale capienza (valore di stima di € 10.000,00 a fronte di un credito di circa 9.000.00,00 di euro);

escluso dunque che la mera sospensione della procedura esecutiva possa determinare un ingiusto pregiudizio all'interesse del predetto creditore, restando ferma la garanzia che lo assiste, occorre valutare se vi siano gli estremi per ritenere che le trattative della _____ non abbiano compiuto significativi progressi;



per progresso nelle trattative deve intendersi lo svolgimento di concrete iniziative che abbiano condotto il negoziato con i creditori ad una fase più avanzata (fissazione di incontri, formulazione di proposte) e/o l'adeguamento del piano di ristrutturazione agli esiti del diniego definitivamente opposto da taluni di essi;

l'ordinanza del 17/10/2023 aveva già considerato non decisivo al fine di escludere la tutela protettiva il diniego della (ora), non determinando l'entità del credito da quest'ultima vantato la riduzione della soglia dei creditori coinvolti nelle trattative al di sotto del limite del sessanta per cento;

tuttavia la posizione contraria ad oggi ribadita dal detto creditore certamente incide sulla necessità di un tempestivo adeguamento del piano di ristrutturazione e del piano finanziario a supporto, imponendo al debitore una sua rimodulazione basata sul possibile definitivo diniego, salvo accettazione di una proposta migliorativa pur ritenuta ancora valutabile dall'osservante;

in tale stato di cose e dovendo essere temperati gli interessi in gioco, la proroga va accordata per la durata di due mesi decorrenti dalla precedente scadenza;

non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione della peculiare natura del sub procedimento di proroga delle misure in cui le difese dei controinteressati sono valutate come elementi informativi e non come ragione del contendere, diversamente da quanto avviene in caso di richiesta di revoca o modifica delle misure ai sensi dell'art. 55 co. 5 CCII;

P.Q.M.

Concede la proroga richiesta da , per la durata di mesi due decorrenti dalla precedente scadenza delle misure protettive; nulla sulle spese.

Si comunichi

Così deciso in Avellino, il 1/02/2024.

Il giudice delegato
Dott. Pasquale Russolillo

